



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 24	di data 09/05/24

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. AUTORIZZAZIONE MODIFICA QUOTE A.T.I. TRA LE IMPRESE TAMANINI BRUNO S.R.L. E IMPIANTI CASETTA S.R.L.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che è in fase di realizzazione l'opera n. 6415 denominata "Marciapiede in località Ronchi a Mattarello";

richiamati al riguardo:

- la deliberazione della Giunta comunale 24.05.2021 n. 108, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto dell'importo complessivo di euro 590.000,00;
- la determinazione n. 23/33 del 27.05.2021, modificata con determinazione n. 23/28 del 22.06.2022 con cui, tra l'altro, sono state definite le modalità di affidamento dei lavori;
- l'atto di cottimo 09.02.2023 n. 345 di rep., con cui sono stati affidati i lavori all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) e Impianti Casetta s.r.l. (mandante), per l'importo di euro 415.201,86 (i.v.a. esclusa), di cui euro 397.159,59 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza ed euro 18.042,27 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza;
- l'atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese d.d. 06.10.2022 n. di rep 19882 registrato a Trento il 10.10.2022 n. 25676 serie 1T tra le seguenti imprese:
  - Tamanini Bruno S.r.l. (capogruppo): quota percentuale di esecuzione lavori 70% (settantapercento);
  - Impianti Casetta S.r.l. (mandante): quota percentuale esecuzione lavori 30% (trentapercento);
- la variante n. 2, approvata con deliberazione 27.11.2023 n. 358, che ha comportato un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 476,601,10 (i.v.a. esclusa) di cui euro 18.042,27 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza, introducendo alcune alcune modifiche al quadro economico dell'opera;
- la determinazione n. 23/58 d.d. 28.11.2023 con la quale, tra l'altro, sono stati affidati i maggiori lavori principali di euro 61.399,24 (iva esclusa) all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) con sede legale in Altopiano della Vigolana (Trento), località Saletti n. 28, Vigolo Vattaro, e Impianti Casetta s.r.l. (mandante) per un nuovo importo di contratto di euro 476.601,10 (iva esclusa), da perfezionarsi mediante ordine di lavoro all'impresa appaltatrice;

vista la nota ns. prot. 111793 d.d. 08.04.2024 con cui la società Tamanini Bruno S.r.l. ha comunicato l'intenzione di modifica delle quote percentuali di esecuzione dei lavori da parte

pagina 1/3

delle Imprese dell'A.T.I. aggiudicataria, da formalizzarsi mediante apposito atto notarile modificativo all'atto di costituzione, allegato alla nota in bozza, come di seguito specificato:

- a Tamanini Bruno S.r.l., la quota pari al 97% (novantasettepercento);
- a Impianti Casetta S.r.l., la quota pari al 3% (trepercento);

richiamato l'art. 92 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile ratione temporis alla presente opera, ai sensi del quale i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

dato atto che lo scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha provveduto,, alle verifiche, con esito positivo, sul possesso dei requisiti delle Imprese interessate e non risultano pertanto cause ostative alla modifica delle quote percentuali di esecuzione dei lavori;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m. (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452103 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

- la nota istruttoria d.d. 22.04.2024 prot. 128645;  
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare secondo quanto indicato in premessa, nell'ambito dei lavori di realizzazione del "marciapiede in località Ronchi a Mattarello – opera 6415", la modifica delle quote percentuali di esecuzione dei lavori affidati all'ATI tra le imprese Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) e Impianti Casetta s.r.l. (mandante) con atto di cottimo d.d. 09.02.2023 n. 345 di rep., come di seguito specificato:
  - Tamanini Bruno S.r.l., quota pari al 97% (novantasetteper cento);
  - Impianti Casetta S.r.l., quota pari al 3% (treper cento);
2. di dare atto che tale modifica dovrà essere formalizzata mediante apposito atto notarile modificativo all'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese d.d. 06.10.2022 n. di rep 19882 citato in premessa;
3. di comunicare il presente provvedimento alle Imprese Tamanini Bruno s.r.l. e Impianti Casetta s.r.l.;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000550004.

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 09/05/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 24	di data 09/05/24

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. AUTORIZZAZIONE MODIFICA QUOTE A.T.I. TRA LE IMPRESE TAMANINI BRUNO S.R.L. E IMPIANTI CASETTA S.R.L.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 15 maggio 2024